



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 22 dicembre 2021

Circolare n. 10/2021

Oggetto: Conversione e modificazione del Decreto Fisco-Lavoro.

Gentile cliente,

in relazione al Decreto Fisco-Lavoro, la cui conversione e modifica è stata pubblicata il 20 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021 n.215, riteniamo utile riassumerLe di seguito le principali novità.

- **Proroga del pagamento dell'Irap non versata**

Prorogato al 31 gennaio 2022 (dal 30 novembre 2021 iniziale) il termine per il pagamento, senza sanzioni o interessi, dell'Irap non versata a causa dell'errata applicazione dell'esonero.

- **Estensione termine per pagare le cartelle notificate**

Esteso a 180 giorni il termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

- **Divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie**

Confermata la proroga di un anno, per le prestazioni sanitarie alle persone, del divieto di fatturazione elettronica.

- **Abolizione dell'esterometro**

Prorogata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione dell'esterometro.

- **Novità IMU**

Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito propria residenza anagrafica e dimora su immobili diversi, soltanto uno si potrà avvalere dell'esenzione IMU prima casa, sia che gli immobili siano situati nello stesso comune che in comuni diversi.

- **Proroga invio dati INPS per il conguaglio, pagamento e saldo**

Definita la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre per l'invio dei dati all'INPS, al fine del conguaglio, del pagamento o del saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale.

- **Non impugnabilità dell'estratto di ruolo**

Statuita la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e nuovi limiti per l'impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo notificati invalidamente.

- **Rinvio termini relativi a contributi previdenziali e assistenziali**

Rinviati i termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo.

- **Trasmissione telematica corrispettivi per commercianti al minuto**

Differita, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, la disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri.

- **Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**

Confermato lo slittamento al 1° gennaio 2023 dell'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

- **Start-up a vocazione sociale**

Viene attribuita la qualifica di “start-up a vocazione sociale” delle imprese costituite da non più di 60 mesi, che impiegano a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

- **Salute e sicurezza sul lavoro**

Riguardo l'avvio di attività di lavoro autonomo, diventa obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione è prevista una sanzione da 500,00 a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Entrano in vigore nuove cause di sospensione dell'attività imprenditoriale:

- A) quando si riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- B) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti ed, in attesa di informarLa sulla Legge di Bilancio di prossima emanazione, auguriamo un sereno Natale.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO